



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 51

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 22 febbraio 2023

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	<i>Plenaria</i> . . . . . Pag. 3
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:	<i>Plenaria</i> . . . . . » 73
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	<i>Plenaria</i> . . . . . » 85
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	<i>Plenaria</i> . . . . . » 91
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	<i>Plenaria</i> (*)
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	<i>Plenaria</i> . . . . . » 95
	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i> . . . . . » 99
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . . » 100
	<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . . » 101

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 51<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 febbraio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 115

---



## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 21 di ieri, martedì 21 febbraio, sono stati presentati 164 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.015. Avverte, altresì, che gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono considerati ammissibili, purché limitati alla soppressione del solo articolo 1.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il decreto presenta alcune gravi criticità. In primo luogo, a suo avviso, nel titolo si fa riferimento in modo ingannevole alla gestione dei flussi migratori. In realtà, si tratta di un provvedimento caratterizzato ideologicamente, che strumentalizza le politiche migratorie a fini propagandistici, senza tenere conto del coinvolgimento di persone fragili, in primo luogo donne e bambini, che fuggono dalla guerra e dalla miseria.

Ritiene che il testo sia censurabile dal punto di vista della legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 10 della Costituzione, poiché confligge con le convenzioni e i trattati internazionali in materia, con conseguente rischio di isolamento dell'Italia nell'Unione europea.

Critica in modo netto la norma sul divieto dei cosiddetti salvataggi multipli che, se applicata alla lettera, impedirebbe alla nave che sta trasportando migranti verso il porto assegnato di raccogliere ulteriori richieste di soccorso. Tra l'altro, segnala che anche l'indicazione da parte delle autorità di porti molto più distanti, per esempio in Toscana, nelle Marche o in Emilia-Romagna, protrae le sofferenze di persone già provate da traversate lunghe e pericolose.

Ritiene ipocrita prevedere che il personale di bordo delle navi si occupi di raccogliere le domande di protezione internazionale, al solo fine di aggirare il regolamento di Dublino: infatti, a quel punto lo Stato di primo ingresso, quindi competente a trattare tali richieste, sarebbe quello per cui la nave dell'organizzazione non governativa batte bandiera.

Sottolinea, infine, che le misure adottate dal Governo, volte a complicare le operazioni di soccorso da parte delle organizzazioni non governative, sono del tutto inefficaci, se si considera che gli sbarchi sono addirittura raddoppiati, rispetto allo scorso anno, nel periodo tra i mesi di ottobre 2022 e febbraio 2023, se non addirittura triplicati, prendendo in esame i primi due mesi dell'anno.

A suo avviso, un Governo forte e autorevole potrebbe operare in modo sinergico con gli altri Paesi europei anche nell'ambito delle politiche migratorie. Al contrario, l'approccio sovranista entra in conflitto con l'atteggiamento di altri Paesi europei ancor più sovranisti, che respingono qualsiasi forma di collaborazione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con le considerazioni del senatore Parrini sulla palese incostituzionalità del provvedimento, che contrasta con le norme di diritto internazionale. Si tratta, a suo avviso, di una cosiddetta «norma manifesto», la cui efficacia è smentita dalla realtà: già in due casi recenti, infatti, i comandanti delle navi dirette verso il porto loro assegnato non hanno potuto fare a meno di fermarsi per soccorrere altri naufraghi in pericolo di vita, in conformità con le norme non solo di diritto internazionale, ma anche morali.

Sottolinea l'infondatezza del presupposto da cui discende la norma, cioè che le ONG favorirebbero l'immigrazione clandestina. Si tratta, in realtà, di una tesi non corroborata da alcuna sentenza, che può essere tutt'al più utilizzata a fini propagandistici.

Occorre invece riconoscere che l'immigrazione è un fenomeno strutturale e che, se si vuole evitare l'intervento delle ONG, bisognerebbe prevedere operazioni di soccorso italiane, come «Mare Nostrum», o europee.

Esprime quindi un giudizio molto critico su norme che sono volte soltanto a rendere più complesso il salvataggio in mare, attraverso un aggravio delle pratiche burocratiche.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea l'incompatibilità delle disposizioni in esame con l'ordinamento giuridico internazionale, con l'articolo 2 della Costituzione, che garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quindi in primo luogo la vita e l'incolumità della persona, ma anche con i principi etici.

Ritiene inopportuno, inoltre, il ricorso alla decretazione di urgenza, che impone tempi ristretti per l'esame di temi complessi. Sarebbe stata necessaria, invece, una riflessione più approfondita per evitare dubbi interpretativi, che generano confusione in fase applicativa, ledendo il principio della certezza del diritto.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) rileva l'inefficacia degli strumenti predisposti dal Governo per raggiungere l'obiettivo di gestire i flussi migratori, considerato il notevole aumento di sbarchi registratosi negli ultimi mesi. A tale riguardo, ringrazia le Capitanerie di porto della Guardia costiera per l'incessante opera di ricerca e salvataggio dei numerosi migranti che tentano di raggiungere le coste italiane su imbarcazioni precarie, provenendo tra l'altro anche da Paesi dell'Africa subsahariana con cui l'Italia non ha stretto accordi bilaterali. Ciò dimostra che non vi è una relazione di causalità tra l'incremento degli sbarchi e l'attività delle ONG.

In secondo luogo, ritiene che il decreto sarà impugnato per profili di illegittimità costituzionale, come è avvenuto per i cosiddetti «decreti sicurezza» dell'allora ministro dell'interno Salvini, nonché per violazione dei trattati internazionali e degli stessi diritti umani dei migranti.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva, preliminarmente, che, anche in questo caso, il Governo ha deciso di portare in primo piano un tema molto caratterizzato sotto il profilo ideologico, per nascondere le difficoltà all'interno della maggioranza. Ritiene però incomprensibile la scelta di adottare misure che si pongono in contrasto con i trattati internazionali, isolando il Paese nell'ambito della comunità internazionale, mentre, al tempo stesso, il Governo reclama l'intervento dell'Unione europea per regolare i flussi migratori.

Ricorda che la popolazione italiana si è sempre distinta per la sua disponibilità all'accoglienza, per la capacità di esprimere solidarietà e umanità, mentre il provvedimento in esame reca misure perfino vessatorie nei confronti delle ONG, che sono ostacolate nel loro tentativo di salvare vite umane.

Esprime considerazioni critiche sulla scelta di indirizzare le navi verso porti lontani dall'area SAR, prolungando le sofferenze dei migranti, ma in particolare delle donne che hanno subito violenza, le quali avrebbero bisogno di essere prese in carico da personale qualificato e specificamente preparato, che non può essere quello presente a bordo. Auspica che si intenda introdurre un correttivo almeno su questo aspetto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che gli interventi del Gruppo PD in discussione generale non devono essere interpretati come uno sterile ostruzionismo, in quanto offrono spunti di riflessione entrando nel merito del provvedimento, basati su dati inoppugnabili, a fronte dei quali sarebbe opportuno un riscontro da parte della maggioranza o del Governo.

Auspica quindi che vi sia un atto di resipiscenza da parte dell'Esecutivo, rispetto a una misura a suo avviso inutile, inefficace, in contrasto con le norme di diritto internazionale e causa di gravi sofferenze per persone già in difficoltà.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore DELLA PORTA (*Fdi*), ritenendo del tutto infondata la critica su presunti profili di incostituzionalità del decreto-legge. Per quanto riguarda i cosiddetti salvataggi multipli, osserva che l'elemento discriminante perché siano considerati legittimi è la distanza temporale che intercorre tra i vari interventi. Se infatti, da un lato, si richiede un porto sicuro vicino, per la sicurezza dei migranti tratti in salvo, non si giustifica la permanenza in mare delle navi delle ONG per tre giorni, dopo il primo salvataggio, come accaduto alla *Geo Barents* alcuni giorni fa.

Assicura che il Governo è attento a rispettare le pronunce dell'autorità giudiziaria e che l'Italia resta un Paese solidale. Tuttavia, è anche opportuno evitare che i flussi migratori diventino incontrollabili. A tal fine, si dovrebbe seriamente valutare l'opzione di fornire gli aiuti direttamente nel Paese di provenienza dei migranti.

Il sottosegretario MOLTENI conferma che, nell'affrontare il fenomeno migratorio, occorre tener conto degli aspetti umani e sociali, oltre al profilo della sicurezza. Per questo motivo, respinge le critiche espresse dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui il provvedimento provocherebbe più morti nel Mediterraneo. Ricorda che, negli ultimi dieci anni, quindi con Governi di differente colore politico, circa ventimila persone hanno perso la vita in mare tentando di trovare un approdo sicuro. Sottolinea, quindi, l'esigenza di tutelare la vita umana, come anche quella di contrastare l'attività illegale degli scafisti. Sostiene a tal fine la soluzione dei corridoi umanitari, sebbene solo l'Italia sia realmente impegnata in tal senso.



Per quanto riguarda le ONG, posto che bisognerà attendere la conclusione di alcune inchieste giudiziarie sulla correttezza del loro operato, osserva che il Governo legittimamente, anche a difesa della sovranità dello Stato, ha deciso di non delegare a organizzazioni private, in gran parte straniere, le operazioni di salvataggio, considerato che la Guardia costiera già svolge egregiamente tale compito, oltre al contrasto della immigrazione clandestina e alla sorveglianza dei confini nazionali.

Rileva che anche l'allora ministro dell'interno Minniti aveva previsto una serie di regole per disciplinare l'attività delle ONG in area SAR, adottate su base volontaria. Ricorda altresì che nel 2017 era stato firmato anche il Memorandum Italia-Libia, grazie al quale la Guardia costiera libica ha ricevuto sovvenzioni dall'Italia e ora anche dall'Europa.

Quanto ai rilievi critici espressi, osserva che il divieto di transito o sosta nel mare territoriale non interviene se il comandante della nave comunica tempestivamente la situazione di emergenza e svolge l'attività di soccorso secondo le indicazioni dell'autorità nazionale.

Con riferimento alla presentazione a bordo delle domande di protezione internazionale, precisa che si tratta di una mera facoltà di cui il migrante deve essere informato. Ovviamente la richiesta dovrà poi essere formalizzata al momento dello sbarco, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Anche la previsione di un luogo sicuro (*place of safety*) per lo sbarco, che l'autorità nazionale è tenuta a indicare alla ONG che abbia comunicato il salvataggio, e che questa è tenuta a raggiungere quanto prima, è volta a garantire il più possibile la sicurezza dei migranti tratti in salvo. Se durante il tragitto si dovessero incontrare altre situazioni di emergenza, il comandante della nave dovrebbe chiedere l'autorizzazione a intervenire al centro di coordinamento (IMRCC).

Conclude, sottolineando che il provvedimento è solo il primo tassello di un intervento più ampio, che dovrebbe riguardare anche l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il sistema di accoglienza e i rimpatri, temi che auspica siano affrontati il prima possibile con un apposito intervento normativo.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si sofferma sugli emendamenti presentati all'articolo 1, volti a sopprimere o modificare tale articolo. Nel replicare al rappresentante del Governo, ricorda che anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una lettera indirizzata al Ministro dell'interno, ha invitato il Governo italiano a ritirare o modificare il decreto-legge in esame.

Evidenzia che un'adesione volontaria delle ONG all'elenco di regole previste sarebbe una soluzione preferibile, piuttosto che imporre al comandante della nave l'obbligo di dimostrare di aver rispettato una lunga serie di

prescrizioni, per evitare sanzioni. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno prevedere per il Governo l'obbligo di giustificare la scelta del porto sicuro.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare l'esame del disegno di legge in titolo per la seduta pomeridiana odierna non è giustificabile, considerato che il decreto decade all'inizio di marzo. A suo avviso, ciò determina una violazione delle prerogative della Commissione, che sarebbe opportuno criticare fermamente.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che il Presidente avrebbe potuto far presente alla Conferenza dei Capigruppo l'esigenza di consentire un margine di tempo più ampio per il dibattito in Commissione, considerati la rilevanza del provvedimento e il tenore del dibattito.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo di procedere alla votazione del provvedimento già domani mattina sarebbe motivata dall'assenza per missione, per la prossima settimana, di molti parlamentari della maggioranza, impegnati in un evento politico negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda gli emendamenti a sua firma, essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, si limita a richiamare l'attenzione sull'emendamento 1.5, interamente sostitutivo dell'articolo. Ritiene infatti incoerente che, da un lato, si affermi di voler aiutare i migranti nei loro Paesi di origine e, dall'altro, si decurtino di 50 milioni di euro i fondi stanziati per la cooperazione allo sviluppo, come avvenuto con l'ultima legge di bilancio.

Il PRESIDENTE, alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo sulla calendarizzazione del provvedimento, comunica che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione e sull'impossibilità di concludere l'esame in referente con il conferimento del mandato al relatore.

Propone pertanto di sconvocare la seduta già prevista per le ore 20.

La Commissione conviene.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 553  
(al testo del decreto-legge)**

**G/553/1/1**

RAPANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (A.S. 553),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare, contemperando l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982;

i porti e le coste delle regioni maggiormente interessate dall'attracco delle ONG, come Calabria, Sicilia e Puglia, in concomitanza dei flussi di migranti provenienti dal mediterraneo ricevono numerosissimi mezzi nautici da questi adoperati, alcuni di modesto e medio valore, funzionali, previa riparazione, alla navigazione da diporto;

le imbarcazioni, sebbene previste dalla normativa vigente in affidamento «agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore» (articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), di fatto, solo di rado sono richieste e assegnate per via della loro onerosa gestione, dello stato di conservazione, usura e danneggiamento e, anzi, rappresentano un costo gravoso per l'Agenzia delle Accise e delle Dogane per le operazioni di gestione e smaltimento dei rifiuti, per gli oneri di trasporto, custodia e distruzione;

la possibilità di affidare il natante anche ad Ammiragli e Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica e ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, solleverebbe la P.A. da procedure lunghe e onerose per le casse dello Stato per la distruzione delle centinaia di unità in giacenza, un

miglioramento delle condizioni delle nostre spiagge, spesso invase da questi relitti inquinanti e il riutilizzo delle imbarcazioni;

tale previsione, peraltro, in ragione della funzione pubblica svolta e della radicata cultura del mare dei citati soggetti, rappresenterebbe una eccezionale opportunità per diffondere la conoscenza e il rispetto delle norme ambientali e del mare;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad inserire, tra i soggetti affidatari delle imbarcazioni sequestrate nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche ad Ammiragli e Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica e ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, nel limite massimo di due per sezione ogni anno.

---

### **G/553/2/1**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

nel decreto-legge in esame si ravvisa il rischio di non affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, dal momento che si introducono una serie di regole asistematiche e dalla dubbia ragionevolezza rivolte alle navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il Mediterraneo, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo;

il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove, secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

il provvedimento in esame rischierebbe di limitare o di essere addirittura da ostacolo all'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili e potrebbe compromettere il rispetto del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, potrebbe comportare un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

nelle scorse settimane le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: secondo le disposizioni del decreto le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che può voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di non poter evitare ulteriori decessi in mare;

i minori – e in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco – sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti. Per minore straniero non accompagnato (M.S.N.A.) si intende «il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano», in particolare la legge n. 47 del 2017;

gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 km di distanza. Tutto questo stride con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza che tra l'altro i sindaci di ogni colore politico utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, dal momento che li vede coinvolti in prima linea;

tra le disposizioni del decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), ritroviamo quelle relative al nuovo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale all'interno del SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, il sistema di accoglienza gestito dagli Enti locali e dal Ministero degli Interni, prima denominato SI-PROIMI e prima ancora Sprar; quest'ultimo dovrebbe rappresentare la risposta principale del nostro ordinamento rispetto all'accoglienza straordinaria realizzata dalle Prefetture (attraverso i Centri di accoglienza straordinaria – Gas), mentre le modifiche alle norme del decreto Sicurezza, i quali avevano precluso l'accesso alla maggior parte dei richiedenti asilo, sono risultate estremamente positive anche per i minori inseriti in nuclei familiari e per i neomaggiorenni;

il numero consistente di arrivi (nei primi 13 giorni di gennaio sono sbarcate 3.891 persone a fronte dei 378 del 2022) conferma la necessità di mantenere attivi, fino al 31 dicembre 2023, almeno i 4.418 posti SAI già valutati e finanziati in occasione dell'emergenza Ucraina ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

il decreto legislativo n. 142 del 2015 implementava un Tavolo di Coordinamento Nazionale con gli enti locali, poi dismesso: occorre dunque valorizzare e incrementare questa risorsa preziosa di seconda accoglienza che, se ben integrata con i sistemi virtuosi della prima accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI, che è il modello di accoglienza diffusa che i territori apprezzano, e del quali i Comuni, anche in sede di audizione, auspicano un consistente ampliamento,

impegna il Governo:

a vigilare sul rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti delle persone presenti sulle navi, con particolare attenzione ai minori non accompagnati;

a definire quali siano i criteri che orientano l'assegnazione del porto di sbarco;

a garantire che tra i criteri per l'individuazione del porto di destinazione ci sia che il territorio in cui insiste sia dotato di adeguati centri e strutture idonee all'accoglienza dei minori, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017, e a incrementare le risorse finanziarie e organizzative volte a valorizzare i sistemi virtuosi della prima accoglienza e seconda accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI;

ad ampliare, quindi, la capienza della rete SAI nella misura di almeno 4.000 posti aggiuntivi dedicati ai MSNA;

a disporre un'urgente riattivazione delle sedi di concertazione interistituzionale, a partire proprio dal Tavolo di Coordinamento Nazionale (articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e successivi) al fine di garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato.

---

### **G/553/3/1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, NICITA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis* introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino, salvo specifiche e motivate deroghe, il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di evitare inutili e ingiustificati oneri alle navi umanitarie impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

---

### **G/553/4/1**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi,

e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo ad assicurare che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo, in conformità a quanto previsto dalle linee guida sul trattamento delle persone in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167 (78) del 20 maggio 2004.

---

### **G/553/5/1**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis* introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;



tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e nelle linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.

---

### **G/553/6/1**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il decreto legge in conversione modifica l'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, individuando una serie di condizioni che rendono possibile derogare al divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali per le imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare;

in particolare, il comma *2-bis*, lettera *d*) dell'articolo 1 pone tra le predette condizioni che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

a partire dall'autunno del 2022, il Ministero dell'Interno ha avviato la prassi di assegnare alle imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare porti molto distanti – talora ad una distanza di molti giorni di navigazione – dal luogo in cui è avvenuto il soccorso; tale prassi, che avviene in assenza della predeterminazione di criteri di assegnazione del

porto, è del tutto irragionevole e cagiona gravi sofferenze e ulteriori traumi a persone già fortemente provate dal viaggio in mare e talora da esperienze di naufragio; ciò si risolve in una gravissima violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti a ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza;

ulteriore profilo di irragionevolezza, che rafforza quanto esposto, è dato dalla circostanza che, come è accaduto da ultimo nel caso della nave Geo Barents assegnata per lo sbarco al porto di La Spezia, a seguito dello sbarco nel porto assegnato le persone soccorse – tra cui numerosi minori – siano state trasferite, via terra, in centri di accoglienza distanti anche centinaia di chilometri dal luogo di sbarco – Livorno, Alessandria e appunto Foggia – con ulteriore costo in termini di sofferenza, oltre che di impiego di risorse umane e strumentali;

impegna il Governo

ad informare tempestivamente le Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, sui criteri di assegnazione dei porti di sbarco a seguito di operazioni di soccorso in mare e a garantire che tali informative vengano assicurate con regolarità e non meno di una volta all'anno.

---

### **G/553/7/1**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il decreto legge in conversione modifica l'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, individuando una serie di condizioni che rendono possibile derogare al divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali per le imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare;

tale provvedimento, inopinatamente intitolato alla gestione dei flussi migratori, ha in realtà l'unico obiettivo di rendere più difficili le condizioni in cui operano le imbarcazioni dedicate al soccorso in mare nel Mediterraneo centrale, con particolare riferimento alle imbarcazioni operanti per conto di organizzazioni non governative;

come emerso nel corso delle audizioni svolte alla Camera dei deputati, detto tipo di operazioni di soccorso ammonta ad una percentuale non elevata – circa l'11 per cento – sul totale delle operazioni complessi-

vamente condotte nell'area, la maggior parte delle quali è realizzata dalla Guardia Costiera italiana;

a margine dei numerosi profili di illegittimità costituzionale del provvedimento in esame, sotto il profilo della violazione di inderogabili obblighi internazionali in materia di soccorso in mare, sussiste un grave problema di informazione e trasparenza in merito all'effettiva consistenza delle operazioni di soccorso e, più in generale, al numero complessivo degli sbarchi;

impegna il Governo

a informare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le Camere in merito al numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare e a garantire che tale informativa venga assicurate con regolarità, non meno di una volta all'anno.

---

### **G/553/8/1**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

a farsi promotore, quanto prima, nelle opportune sedi europee e internazionali, dell'istituzione di una missione europea di salvataggio nel Mediterraneo, nonché ad adottare ogni iniziativa utile atta a rivedere, in accordo con gli Stati membri, la normativa europea al fine di redistribuire tra tutti gli Stati membri le persone soccorse nel Mediterraneo.

---

### **G/553/9/1**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia, la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare una campagna informativa su tutto il territorio nazionale atta a chiarire che in nessun caso la disciplina interna volta a limitare i soccorsi in mare, e le condizioni imposte dall'articolo 1, lettera *b*) capoverso *2-bis*, possono derogare alle norme di diritto internazionale.

---

**G/553/10/1**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera *d*) non può in nessun caso inficiare la piena legittimità di qualsiasi intervento di soccorso in mare, conformemente a quanto previsto dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, così come garantiti dagli articoli 10 e 117 della nostra Costituzione.

---

**G/553/11/1**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che la l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera *d*) dev'essere comunque atta a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso.

---

**G/553/12/1**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di ridurre al minimo le condizioni di sofferenza delle persone soccorse.

---

**G/553/13/1**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

l'immigrazione è un fenomeno di carattere epocale da sempre presente nelle società. I flussi migratori, che possono variare per intensità a seconda degli anni, sono essi stessi fenomeni strutturali che da sempre gli Stati si trovano a fronteggiare;

la gestione dei flussi migratori, e le conseguenti politiche migratorie, sono storicamente trattate in un'ottica di percezione, quindi spesso oggetto di speculazione mediatica e politica, piuttosto che frutto di un puntuale esame delle dinamiche demografiche, migratorie, economiche e occupazionali. Come sottolineato dalla Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto Immigrazione del 2022, vi è in Italia la perdurante visione delle migrazioni come fenomeno esclusivamente emergenziale. A tal proposito, la Fondazione sottolinea la necessità di un cambiamento urgente in questo senso, rinnovando l'appello per la formulazione di politiche migratorie strutturali;

come riportato all'interno del Libro Bianco sul governo delle Migrazioni economiche, a cura della Fondazione ISMU, è presente una stretta interdipendenza che unisce l'immigrazione a questioni quali gli scenari demografici del Paese, gli squilibri del mercato del lavoro, le strategie di riposizionamento competitivo delle imprese, la sostenibilità economica e sociale;

data la mancanza di politiche migratorie ispirate da un solido monitoraggio e valutazione dell'impatto economico, sociale e demografico che l'immigrazione ha all'interno del nostro territorio, nonché di una scarsa presenza di dati relativi al sistema di accoglienza in Italia e il suo funzionamento, in particolar modo dei dati capillari concernenti il sistema Sprar/Siproimi (ora Sai);

dato lo scarso sostegno alle amministrazioni locali implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sottolineato dallo studio della Fondazione ISMU, e in particolar modo la scarsa presenza di organici presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure (nonché presso i centri per l'impiego);

considerata l'analisi presente all'interno del Libro Bianco sopracitato che raccomanda l'istituzione di un organismo indipendente che svolga una funzione di analisi e raccordo tra le autorità di governo e gli stakeholder dell'economia e della società, nonché il rafforzamento degli organici delle amministrazioni implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'in-



gresso e al soggiorno, sia dal punto di vista numerico, sia da quello del capacity building,

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione di una Autorità Indipendente per l'immigrazione, con lo scopo di:

a) monitorare e gestire i flussi migratori, nel rispetto dei criteri di accoglienza e dell'efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel mondo del lavoro;

b) coordinare i diversi gruppi di lavoro multistakeholder istituiti per garantire un'efficace governance dei processi migratori;

c) implementare programmi di capacity building del personale delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder privati di volta in volta coinvolti nonché a rafforzare gli organici delle amministrazioni locali coinvolte, in particolare, di quelli in forza presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e dei centri per l'impiego, anche provvedendo a stabilizzare il personale avventizio e/o ad assumerne di nuovo in pianta stabile, prestando cura ai requisiti di qualificazione.

---

### **G/553/14/1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, NICITA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessò che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che pre-

vede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, lettera *d*) prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato;

con riferimento agli obblighi in materia di soccorso in mare previsti dal diritto internazionale nella sentenza n. 6626/2020 della Cassazione penale (sez. III, cosiddetto caso Retake) si ricorda che l'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cosiddetto «place of safety»);

secondo le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC. 167-78 del 2004) allegate alla Convenzione SAR, un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (par. 6.12);

in tale contesto la cronica carenza di personale all'interno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) sta diventando un problema non più trascurabile. Gli Usmaf hanno un ruolo delicato: si occupano di consulenze specialistiche, profilassi internazionale, raccomandazioni sulle misure di prevenzione, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra-UE;

secondo quanto osservato anche dal consigliere regionale Davide Natale, i porti rischiano, quindi, la paralisi dovuta alla cronica carenza di organico dei servizi sanitari marittimi, sommata alla necessità di aumentare i controlli sulle navi che giungono da Paesi terzi; basti pensare che gli Usmaf sono il primo filtro per l'importazione di malattie infettive attraverso i nostri porti internazionali,

impegna il Governo

ad indirizzare i necessari interventi sulla portualità per avere strumenti e personale che possano assicurare servizi certi ed efficaci ed in tempi i più ristretti possibili in relazione alle questioni esposte in premessa.

---

**G/553/15/1**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

con il decreto-legge in esame il Governo, lungi dall'individuare soluzioni efficaci nonché coerenti con le normative nazionali e con il diritto internazionale, senza dunque affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce una serie di regole asistematiche e irragionevoli rivolte alle navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il mare, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo;

il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

quello in esame appare un decreto che si pone in violazione del diritto internazionale, della Convenzione SAR, quella rivolta alla ricerca e soccorso in mare, della Convenzione UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), della Convenzione SOLAS (la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare);

profondamente sbagliata e sostanzialmente inattuabile, per una serie di profili critici, la previsione ai sensi della quale la nave che ha operato il soccorso deve tempestivamente avviare iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

il provvedimento in esame limita, e nei fatti ostacola, l'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili, e può determinare serie violazioni del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

nelle scorse settimane, dunque, le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che

può voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di causare nuove morti;

gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 chilometri di distanza; tutto questo contrasta con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza, che tra l'altro, i sindaci di ogni colore politico, utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, che li vede coinvolti in prima linea;

un elemento, inoltre che, che desta vivissima preoccupazione è il rischio di un'attività di selezione, che si può svolgere potenzialmente discriminatoria. Emerge in alcune disposizioni del decreto un'attività di selezione sia nell'attività di soccorso che, privilegiando nei fatti il primo soccorso, rischia di pregiudicare quelli successivi, sia nella fase della protezione e dell'accoglienza, che potenzialmente confligge con l'art. 3 della Costituzione;

i minori, in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco, ma non solo, sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti;

la tragedia del naufragio del 6 gennaio scorso, che ha visto una giovane madre perdere i sensi durante la traversata e morire, e il neonato, che stringeva forte in braccio, scivolarle dalle braccia in mare, morendo anche lui a soli venti giorni, rappresenta solo l'ultimo, drammatico, «contributo» alla macabra contabilità, che vede troppi bambini morire a largo delle nostre coste,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti dei minori presenti sulle navi, adottando ogni iniziativa utile alla protezione, alla assistenza e alla successiva accoglienza dei minori, verificando che l'individuazione del porto di approdo sia compatibile con la presenza di minori a bordo delle navi, che il porto individuato sia attrezzato nel modo più adeguato e conforme alla legge all'accoglienza degli stessi, nonché ad effettuare un accurato monitoraggio sui numeri di minori coinvolti nelle operazioni soccorso, nonché in merito al percorso di accoglienza fornito, e di riferirne con sollecitudine alle Camere.

---

**Art. 1.****1.1**

MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico  
BORGHI, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali*) – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere l'articolo 2;*
  - b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo per il contrasto agli effetti delle crisi globali».*
- 

## 1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni a favore delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo*) – 1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1 comma 381 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 26 milioni per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere l'articolo 2;*
  - b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure di Aiuto Pubblico allo Sviluppo».*
- 

## 1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Misure volte al potenziamento del sistema di soccorso e accoglienza*) – 1. Al fine di rafforzare le attività organizzative degli enti locali coinvolti nel sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo e nella gestione dei flussi migratori, nonché di potenziare

conseguentemente le strutture di prima accoglienza e dei punti di crisi, con particolare riguardo agli hotspot collocati nei porti di primo sbarco, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono stanziati 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

2. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, da emanare entro 120 giorni previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle suddette risorse.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni per il rafforzamento e miglioramento del sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo».*

## 1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti*) – 1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e soccorso in mare con l'obiettivo primario del salvataggio dei migranti e della salvaguardia della vita in mare, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2013-2017. Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di controllo in mare e del personale a tali scopi assegnato, e all'implementazione dei mezzi navali e non dei diversi Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono nelle attività di pattugliamento ai fini del salvataggio di vite in mare.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 2026, 2027, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2013-2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere l'articolo 2;*
  - b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti».*
- 

## **1.8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno*) –  
1. Al fine di garantire la piena funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, per l'esame delle richieste di permessi di soggiorno, per le pratiche connesse al settore dell'immigrazione, per le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, sono stanziati 30 milioni dall'anno 2023 anche al fine di consentire la prosecuzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori già impiegati per le suddette finalità presso il Ministero dell'interno, le sezioni immigrazione delle questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, e con contratto in scadenza.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere l'articolo 2;*
  - b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni riguardanti le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno».*
- 

## **1.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, e Centri per minori stranieri non accompagnati*) –  
1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'Interno del 23 agosto



2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Conseguentemente, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'Interno" sono aggiunte le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione".

4. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Sistema di accoglienza e integrazione, e misure per i centri per minori stranieri non accompagnati».*

---

## 1.10

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, è sostituito dal seguente:

"2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Interno, previa consultazione con le ONG impegnate in attività di Search and Rescue (SAR) e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, con proprio decreto emana un codice di condotta contenente disposizioni in materia di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e relative sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in esso contenute."».

---

**1.11**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**1.12**GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.13**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle operazioni di soccorso resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea) adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con legge n. 147 del 1989 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare."».

---

**1.14**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente informate sulle attività di soc-

corso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia della vita in mare e della sicurezza della navigazione."».

---

**1.15**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le indicazioni della competente autorità di cui al secondo periodo sono emesse senza ritardo"».

---

**1.16**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.17**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.*

---

**1.18**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, sostituire le parole da: «immediatamente comunicare» fino a: «emesse sulla base», con le seguenti: «svolte».*

---

**1.19**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.20**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.21**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le indicazioni della competente autorità di cui al primo periodo sono emesse senza ritardo. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.».*

---

**1.22**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «Ai fini del presente comma», inserire le seguenti: «, fermo restando il diritto di accedere al territorio dello Stato, incluso le acque territoriali, per presentare la domanda di asilo,»;*

2) *sostituire le parole: «ricorrere congiuntamente le» con le seguenti: «ricorrere almeno una delle».*

---

**1.23**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorrere congiuntamente le», con le seguenti: «ricorrere almeno una delle».*

---

**1.24**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).*

---

**1.25**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).*

---

**1.26**

NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: «in via sistematica».*

---

**1.27**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole da: «opera» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica relativa alla nave e al suo equipaggiamento, all'addestramento del suo equipaggio per le attività di soccorso e delle prescrizioni tecniche previste dalle Convenzioni internazionali pertinenti.».*

---

**1.28**

GIORGIS, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: «competenti».*

---

**1.29**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: «ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione».*

---

**1.30**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente all'ordinamento vigente nello Stato di bandiera.».*

---

**1.31**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le lettere b), d), e) ed f).*

---

**1.32**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).*

---

**1.33**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).*

---

**1.34**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone tratte in salvo, informative relative alla possibilità di chiedere protezione internazionale, una volta terminate le operazioni di sbarco.».

---

**1.35**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono state avviate, a seguito delle operazioni di soccorso, iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale.».

---

**1.36**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «ove possibile».*

---

**1.37**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «tempestivamente» inserire le seguenti: «, ove possibile,».*

---

**1.38**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera.*

---

**1.39**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine del periodo.*

---

**1.40**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera.*

---

**1.41**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le autorità territoriali competenti, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco, e tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone soccorse».*

---



**1.42**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le autorità territoriali competenti incaricate della ricezione delle domande di protezione internazionale, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco».*

---

**1.43**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le competenti Commissioni territoriali, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco».*

---

**1.44**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «non appena concluse le operazioni di sbarco».*

---

**1.45**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «una volta scesi a terra».*

---

**1.46**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità» con le seguenti: «senza che ciò precluda la possibilità di ottenere una completa informativa dopo lo sbarco e di manifestare la volontà di richiedere asilo una volta terminate le operazioni di sbarco, come previsto dalla normativa vigente.».*

---

**1.47**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte, in particolare sulla domanda di protezione internazionale presentata da stranieri minorenni non accompagnati.».*

---

**1.48**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte.».*

---

**1.49**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «La raccolta dei dati e di valutazione dello status delle persone soccorse non deve ostacolare, oltre a quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo, l'assistenza o ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso.».*

---

**1.50**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77».*

---

**1.51**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le lettere c), d), e), f).*

---

**1.52**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera c).*

---

**1.53**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).*

---

**1.54**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) sia raggiunto, nei tempi comunque atti a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso, il porto di sbarco assegnato senza ritardo».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».*

---

**1.55**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera c), ovunque ricorrono, sostituire le parole: «porto di sbarco» con le seguenti: «porto sicuro»;*
  - b) *sopprimere la lettera d).*
- 

**1.56**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere individuato dalle autorità competenti, salvo specifiche e motivate deroghe, tra i porti sicuri di primo sbarco più prossimi alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.».*

---

**1.57**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.».*

---

**1.58**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «più vicino e sicuro».*

---

**1.59**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le lettere d) e f).*

---

**1.60**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera d).*

---

**1.61**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la lettera d).*

---

**1.62**

GIORGIS, PARRINI, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) il porto sicuro di sbarco – individuato dalle competenti autorità in modo che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78)

del 20 maggio 2004 – sia raggiunto in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso;».

---

### 1.63

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d):*

1) *dopo le parole: «porto di sbarco» inserire le seguenti: «più sicuro,»;*

2) *aggiungere in fine le parole: «, fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso o l'evenienza di soccorsi plurimi.»;*

b) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «assegnato ai sensi della lettera d).».*

---

### 1.64

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo la parola: «autorità» inserire le seguenti: «, che deve essere quello più vicino possibile al luogo in cui sono state effettuate le operazioni di soccorso o comunque quello che compporti la minima deviazione possibile.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sui criteri di assegnazione dei porti nei casi di cui al comma 2-bis. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

**1.65**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «competenti autorità» inserire le seguenti: «nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane,»;*

b) *aggiungere in fine le parole: «, fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire la sicurezza della navigazione e i soccorsi necessari.».*

---

**1.66**

SCALFAROTTO

*Al capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» inserire le seguenti: «, individuato in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti.».*

---

**1.67**

SCALFAROTTO

*Al capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» inserire le seguenti: «, individuato tra i tre più vicini in base alla disponibilità e secondo un criterio di rotazione,».*

---

**1.68**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera d), sopprimere le parole: «senza ritardo»;*

2) *alla lettera f), sopprimere le parole : «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.».*

---

**1.69**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera d), sopprimere le parole: «senza ritardo».*

---

**1.70**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sopprimere le parole: «senza ritardo».*

---

**1.71**

NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sostituire le parole: «senza ritardo, per il completamento delle operazioni di soccorso» con le seguenti: «in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso».*

---

**1.72**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera d), dopo le parole: «senza ritardo» inserire le seguenti: «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita».*

---

**1.73**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: «senza ritardo» inserire le seguenti: «, salvo il sopraggiungere di ulteriori operazioni di salvataggio,».*

---



**1.74**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto».*

---

**1.75**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «sempre che il comandante della nave non venga a conoscenza di un'altra situazione di pericolo per la quale la nave si trova in posizione idonea ad intervenire dirigendosi il più velocemente possibile verso il luogo del pericolo per prestare assistenza».*

---

**1.76**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.».*

---

**1.77**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).*

---

**1.78**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera e).*

---

**1.79**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).*

---

**1.80**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) le autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza, sono costantemente informate sulle attività di soccorso, e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia delle vite in mare.».

---

**1.81**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera e), sostituire le parole da: «le informazioni richieste», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «secondo le modalità già previste dalle norme internazionali in materia».*

---

**1.82**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sopprimere la parola: «dettagliata».*

---

**1.83**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sostituire la parola: «dettagliata» con la seguente: «sommaria».*

---

**1.84**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sostituire la parola: «dettagliata» con la seguente: « a grandi linee».*

---

**1.85**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).*

---

**1.86**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).*

---

**1.87**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera f).*

---

**1.88**

MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico  
BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) le modalità di ricerca e soccorso in mare hanno rispettato l'obbligo di soccorso così come stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, anche effettuando trasbordi o dirigendosi senza indugio a prestare assistenza se si è venuti a conoscenza di un ulteriore situazione di pericolo.».

---

**1.89**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.»*

---

**1.90**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.»*

---

**1.91**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), sopprimere la parola: «tempestivamente.»*

---

**1.92**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), sopprimere la parola: «tempestivamente».*

---

**1.93**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «più vicino e sicuro».*

---

**1.94**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), dopo le parole: «porto di sbarco» aggiungere le seguenti: «più sicuro assegnato.».*

---

**1.95**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «compatibilmente con il rispetto dell'obbligo internazionale a soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse, e qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire dirigendosi verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.».*

---

**1.96**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera f), aggiungere il seguente periodo: «L'obbligo della nave di soccorso di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco e di operare modalità di ricerca e soccorso tali da impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco, di cui alle lettere d) ed f) del presente comma, non può mai comportare che la nave non possa effettuare più di un soccorso nel medesimo spazio temporale e di mare nel caso in cui dopo averne prestato uno, il comandante sia avvertito di una seconda situazione di pericolo per le per-*

sone a rischio naufragio, o che non possa spostare le persone a bordo già soccorse su un'altra nave per consentire di andare rapidamente a soccorrere altre a rischio di morte.».

---

**1.97**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) il capitano di una nave che ha già prestato un primo soccorso, venuto a conoscenza di una ulteriore situazione di pericolo, si sia diretto tempestivamente e senza ritardo verso la zona e abbia prestato assistenza, conformemente a quanto stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio.».

---

**1.98**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le autorità competenti individuano il porto sicuro di sbarco in modo che il tempo necessario per raggiungerlo riduca al minimo possibile la permanenza a bordo della nave delle persone salvate, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004.».

---

**1.99**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere dal capoverso 2-ter al capoverso 2-sexies.*

---

**1.100**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.*

---

**1.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:*

*«2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono sempre garantiti ai fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.»*

---

**1.102**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: «ai soli fini di» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «per assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità».*

---

**1.103**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, sopprimere le parole da: «fatta salva», fino alla fine del capoverso comma 2-ter.*

---

**1.104**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.*

---

**1.105**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater».*

---

**1.106**GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.107**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 1 a euro 1.500».*

---

**1.108**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 5 a euro 1.000».*

---

**1.109**GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 200 a euro 500».*

---



**1.110**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000».*

---

**1.111**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».*

---

**1.112**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sopprimere le parole: «, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese».*

---

**1.113**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sostituire le parole: «è ammesso ricorso, entro sessanta giorni» con le seguenti: «è ammesso ricorso, entro centoventi giorni».*

---

**1.114**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sostituire le parole: «è ammesso ricorso, entro sessanta giorni» con le seguenti: «è ammesso ricorso, entro novanta giorni».*

---

**1.115**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quinquies.*

---

**1.116**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quinquies».*

---

**1.117**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quinquies», dopo le parole: «di reiterazione», inserire le seguenti: «continue».*

---

**1.118**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quinquies, alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.119**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-sexies.*

---

**1.120**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-sexies».*

---

**1.121**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere le parole: «il comandante della nave o».*

---

**1.122**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.123**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 100 a euro 500».*

---

**1.124**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 200 a euro 500».*

---

**1.125**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».*

---

**1.126**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Prima di avviare il procedimento per la contestazione della violazione di cui al periodo precedente, l'autorità accerta l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, motivando specificatamente in ordine all'esito di tale accertamento.».*

---

**1.127**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.128**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per un giorno».*

---

**1.129**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per due giorni».*

---

**1.130**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per tre giorni».*

---

**1.131**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per quattro giorni».*

---

**1.132**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per cinque giorni».*

---

**1.133**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «2-sexies», sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

---

**1.134**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.135**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, terzo periodo alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.136**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il quarto periodo.*

---

**1.137**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, quarto periodo alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.138**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il quinto periodo.*

---

**1.139**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, quinto periodo, sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «relative all'inosservanza delle indicazioni dell'autorità competente di cui al primo periodo non si applicano nel caso in cui le predette indicazioni non siano state emesse con tempestività.».*

---

**1.140**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, quinto periodo, sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non si applicano in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis, accertata successivamente allo sbarco.».*

---

**1.141**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, quinto periodo, sostituire le parole: «di una delle condizioni di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «della condizione di cui alla lettera a) del comma 2-bis.».*

---

**1.142**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-septies.*

---

**1.143**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-septies.*

---

**1.144**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-septies», sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «il giudice».*

---

**1.145**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-septies inserire il seguente:*

*«2-octies. Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2030».*

---

**1.0.1**

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

**«Art. 1-bis.**

*(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

**Art. 1-ter.**

*(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

**Art. 1-quater.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" aggiungere le seguenti parole: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le parole: "nel numero di almeno una per regione".».

---



**1.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Potenziamento del sistema di Accoglienza e Integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.3**

MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Potenziamento del sistema di Accoglienza e Integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

---

**1.0.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Conseguentemente, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.5**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.».

---

### 1.0.6

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione"».

---

### 1.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione"».

---

### 1.0.8

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023".

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari complessivamente a euro 80 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.0.9

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, ENRICO BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sui criteri di assegnazione dei porti nei casi di

cui al comma 2-bis. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

#### **1.0.10**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, ENRICO BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

#### **1.0.11**

RAPANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. All'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "di protezione civile o di tutela ambientale," sono inserite le seguenti: "ad Ammiragli e Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica, ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, nel limite massimo di due per sezione ogni anno,";

b) al comma 8-*quinqües*, primo periodo, dopo le parole: "all'amministrazione o trasferiti all'ente o" sono inserite le seguenti: "agli Ammiragli e Ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica, ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, nel limite massimo di due per sezione ogni anno, o"».

---

### 1.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserite il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera e), dopo le parole: "di razza", sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale";

2) alla lettera g), dopo le parole: "riconosciuto come rifugiato" sono aggiunte le seguenti: ", minore non accompagnato";

3) alla lettera l), punto a), dopo le parole: "coniuge del beneficiario" sono aggiunte le seguenti: "o convivente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto";

c) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) 'orientamento sessuale' l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi."».

---

**1.0.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 5, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto"».

---

**1.0.14**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 8, comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) 'orientamento sessuale' l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi."».

---

**1.0.15**

LOMBARDO, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Esenzione contributiva per Onlus e Fondazioni)*

1. Alle Onlus e Fondazioni con sede legale o stabile organizzazione in più di una regione, purché dotate di organigrammi e mansionari e di collegi sindacali o dei revisori, è riconosciuta l'esenzione dei versamenti

contributivi per il personale compreso nella pianta organica da almeno un anno dalla richiesta di cui al comma 2. L'esenzione di cui al periodo precedente è riconosciuta altresì alle Onlus e Fondazioni che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il ministro del lavoro e per le politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di presentazione della richiesta di esenzione, che dovrà essere corredata della certificazione di regolarità contributiva.».

---

## Art. 2.

### 2.1

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

### 2.3

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

## Tit.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al titolo del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» con le seguenti: «disposizioni urgenti per ostacolare i soccorsi in mare».*

---



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (n. COM(2022) 583 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il documento europeo in titolo, segnalando, che la necessità di ripensare il quadro normativo in materia di *governance* economica era già stata evidenziata dalla crisi economica e finanziaria del 2008. Invero, tale crisi aveva già messo in luce l'inadeguatezza del sistema allora delineato dai Trattati europei, determinando una prima revisione dell'assetto normativo con l'introduzione di quegli strumenti su cui attualmente si fonda il quadro normativo vigente.

In tale contesto, la proposta di riforma presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2022, con la pubblicazione della Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE, (COM(2022) 583), rappresenta non solo l'ultimo passo, dal punto di vista temporale, di quel percorso di consultazioni, che la stessa Commissione aveva avviato formalmente nel febbraio 2020, interrotto a causa

della crisi pandemica e poi rilanciato nuovamente nel 2021, con la pubblicazione del riesame della *governance* (EU economic governance review), ma anche e soprattutto un nuovo e reale punto di partenza per un nuovo confronto destinato, secondo gli auspici della Commissione, al raggiungimento di un rapido consenso sulla riforma del quadro di *governance* economica entro la presentazione delle procedure di bilancio degli Stati membri per il 2024.

Prima di procedere all'analisi dei principali elementi della proposta di riforma della Commissione, si analizzerà, in modo succinto, il quadro normativo vigente.

A livello di diritto primario, la disciplina normativa in materia è contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce una serie di disposizioni di dettaglio proprie del settore. Una prima disposizione è quella prevista dall'articolo 119 TFUE che chiarisce le competenze dell'Unione in materia, affermando che la politica economica degli Stati membri debba essere strettamente coordinata e controllata secondo i principi e criteri enunciati dallo stesso articolo 119, ma anche secondo le regole dettate da altre norme del trattato e in particolare dagli artt. 120-126 TFUE. Questo «coordinamento», che avviene all'interno del Consiglio, si realizza con l'istituzione del cosiddetto meccanismo di sorveglianza multilaterale (art. 121, paragrafo 3, TFUE). Ulteriori disposizioni sono contenute nell'articolo 126 TFUE e nel Protocollo n.12 che impongono agli Stati membri l'obbligo di rispettare un rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL non superiore al 3 per cento, e un rapporto tra il debito pubblico e il PIL non superiore al 60 per cento.

Come è noto, il fulcro della disciplina è contenuto nel Patto di stabilità e crescita (PSC), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997. Il Patto specifica i dettagli delle regole di bilancio che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare nell'elaborazione delle rispettive politiche nazionali.

Una modifica significativa del Patto si è avuta a seguito della grave crisi del debito sovrano del 2008 con l'adozione di due pacchetti nel 2011-2013: il *six pack* e il *two pack*. Questi pacchetti di provvedimenti legislativi hanno modificato l'assetto normativo preesistente, introducendo norme finalizzate a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali attraverso misure correttive e preventive molto più rigorose.

Un ulteriore elemento cruciale del quadro normativo vigente è il *Fiscal Compact*, o Trattato sulla Stabilità, Coordinamento e *Governance* nell'Unione Economica e Monetaria (TSCG), un trattato internazionale sottoscritto il 2 marzo 2012 che ha introdotto la regola del pareggio di bilancio.

Le regole sin qui descritte mirano ad assicurare il rispetto dei limiti concernenti il disavanzo e il debito pubblico mediante la previsione di meccanismi per la sorveglianza delle politiche di bilancio nazionali (cosiddetto braccio preventivo) e per la correzione dei disavanzi eccessivi (cosiddetto braccio correttivo).

L'attuale cornice normativa è stata oggetto di una proposta di riforma presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2022 con la pubbli-

cazione della Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE, (COM (2022) 583).

La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha reso inoltre maggiormente evidenti, non solo i limiti del sistema normativo vigente, ma la difficile applicabilità economica e sociale dei parametri quantitativi previsti dalle regole di bilancio, tanto che il Consiglio nel marzo del 2020 ha attivato, per la prima volta nella storia, su proposta della Commissione, la cosiddetta «clausola di salvaguardia generale», sospendendo fino al 2024 le disposizioni previste dal Patto di stabilità.

Su questa base e tenendo conto dei contributi presentati da tutti coloro che hanno partecipato al dibattito sull'opportunità di ripensare al quadro normativo della *governance* economica, la Commissione è giunta alla conclusione della necessità di rendere il quadro normativo più semplice e trasparente, in modo tale da garantire una migliore applicazione dello stesso.

Appare quanto mai condivisibile la riflessione da cui parte la Commissione europea in merito all'inadeguatezza dell'attuale assetto di regole che soprattutto nei momenti di crisi economica sono venuti alla luce.

In particolare tra questi la scarsa trasparenza, le complessità associate, tra l'altro, all'utilizzo di indicatori soggetti a frequenti revisioni e non osservabili, il ritmo di riduzione del debito implicito nella cosiddetta regola dell'1/20, non realistico, la scarsa applicazione degli incentivi limitati per riforme e investimenti.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati, in tale cornice, ha già svolto una serie di audizioni dalle quali è emerso un favore per la definizione di regole più semplici e più trasparenti, capaci di sostenere la crescita e gli investimenti pubblici. Sono state avanzate, dai soggetti auditi, proposte volte, tra l'altro a: creare strumenti, sulla base dell'esperienza maturata con *Next Generation Eu* per il finanziamento degli investimenti a livello europeo; trasferire una quota dei debiti pubblici nazionali accumulati durante la pandemia ad un'agenzia europea di gestione del debito di nuova creazione; concentrare l'attenzione sulla sostenibilità del debito pubblico, anche eliminando il riferimento a numeri fissi e validi per tutti i Paesi membri; innalzare il valore di riferimento per il debito pubblico.

Svolte tali premesse, passa quindi all'illustrazione dei principali contenuti degli orientamenti, rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per un ulteriore approfondimento.

Prima di tutto è da evidenziare che il percorso di riforma proposto dalla Commissione non prevede una modifica dei Trattati, bensì un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole.

In estrema sintesi, la proposta di riforma della Commissione, pur richiedendo emendamenti alla legislazione vigente a livello di diritto derivato, non prevede una modifica dei Trattati e delinea un quadro nel quale i noti valori del 3 e 60 per cento, rispettivamente del *deficit* e del debito pubblico sul PIL, rimarrebbero in vigore; ma verrebbe introdotta una maggiore titolarità degli Stati membri con l'obbligo degli stessi di predisporre

i propri piani strutturali nazionali di bilancio secondo il modello dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR); verrebbe introdotto un nuovo parametro, più semplice, sia per la definizione dei percorsi di aggiustamento che per la valutazione *ex post* della sostenibilità delle politiche di bilancio nazionali, la spesa primaria netta; verrebbero rafforzati i meccanismi di attuazione e di applicazione *ex post* delle regole con una sorveglianza periodica da parte delle istituzioni europee coinvolte nel monitoraggio, in modo tale da bilanciare la maggiore autonomia concessa agli Stati membri nel definire le proprie politiche di bilancio ed infine verrebbe introdotto un'ulteriore clausola di salvaguardia oltre a quella generale prevista dalla normativa vigente.

Secondo la Commissione, gli elementi appena elencati garantirebbero un processo di riforma che miri a promuovere la sostenibilità, la crescita e inclusiva del debito attraverso livelli di investimenti elevati e riforme duraturi, in particolare quelli necessari, non solo per la realizzazione della duplice transizione verde e digitale, ma anche della sicurezza energetica, della resilienza economica e sociale e della costruzione della capacità di difesa; realizzare un alto grado di coordinamento sia sul piano del rapporto fra politica economica e politica monetaria dell'Unione che su quello del rapporto fra queste ultime e le politiche di bilancio dei singoli Stati membri; garantire un più elevato grado di titolarità nazionale nella decisione delle proprie politiche di bilancio.

Passando in rassegna quelli che sono gli elementi principali della proposta di riforma, la Commissione, tenendo conto dell'esperienza positiva del Fondo per la ripresa (NGEU), ha proposto l'introduzione di piani nazionali specifici e differenziati, finalizzati a favorire un percorso di riduzione sostenibile del debito. In particolare, il processo di definizione e attuazione dei piani si dovrebbe articolare in quattro fasi. Nella prima fase la Commissione dovrebbe proporre ai singoli Stati membri un percorso di aggiustamento di riferimento.

In tale contesto, l'innovazione proposta dalla Commissione è rappresentata dalla classificazione *ex ante* degli Stati membri in base ai risultati dell'analisi di sostenibilità del debito (*Debt sustainability analysis*, DSA) effettuata dalla stessa Commissione. Sulla base di tale analisi, la proposta di riforma prevede la suddivisione degli Stati membri in tre gruppi: Stati membri con un debito pubblico sostanziale (debito oltre al 90 per cento del PIL), quelli con un debito pubblico moderato (debito tra il 60 e il 90 per cento del PIL) ed infine quelli con un debito pubblico modesto (debito inferiore al 60 per cento del PIL).

Tenendo conto di questa suddivisione, la Commissione, nel presentare i vari percorsi di aggiustamento di riferimento (i percorsi coprono un arco temporale di quattro anni), applicherà il seguente quadro comune riveduto: per gli Stati membri con un debito pubblico sostanziale, il programma di aggiustamento dovrebbe prevedere l'obbligo di garantire, entro l'orizzonte temporale del piano, sia la realizzazione di una riduzione della traiettoria del debito decennale in modo continuo e plausibile, sia il mantenimento del disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 per

cento del PIL a politiche invariate nello stesso periodo di 10 anni; per gli Stati membri con un debito pubblico moderato, rimane invariato il parametro del disavanzo, mentre il termine entro il quale dovrebbe essere conseguito il percorso di riduzione del debito è ridotto a tre anni; gli Stati membri con un debito pubblico modesto hanno un unico obiettivo, che è rappresentato dal mantenimento del valore del disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL a politiche invariate su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano.

In relazione al nuovo quadro comune riveduto, la novità della riforma riguarda l'idea di un'elaborazione di un quadro che, nello stabilire i requisiti comuni per far decrescere, o far restare su livelli prudenti, il livello di debito, nonché per il mantenimento del disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL, tiene conto delle diversità dei Paesi. Una volta presentati i vari percorsi di aggiustamento di riferimento specifici per ciascun Paese, si passa alla seconda fase caratterizzata dall'elaborazione da parte degli Stati membri dei propri piani di bilancio strutturali di medio termine. Secondo quanto è riportato negli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero presentare tali piani nel contesto del semestre europeo e attraverso di essi delineare il loro percorso di bilancio a medio termine. Oltre a contenere il percorso di aggiustamento del debito, i piani dovrebbero contenere anche gli impegni di riforma, di investimento e quelli per correggere gli eventuali squilibri macroeconomici.

In generale, le riforme e gli investimenti di ciascun Stato membro dovrebbero attenersi alle priorità individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese nel contesto del Semestre europeo, essere in linea con le priorità strategiche dell'Ue, quale la coerenza con i Piani nazionali per l'energia e il clima ed attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali. Inoltre, per garantire la coerenza delle politiche, gli Stati membri dovranno precisare i necessari riferimenti incrociati ai PNRR.

La presentazione del piano è preceduta da un dialogo tecnico approfondito con la Commissione, che valuterà se il piano a medio termine, integrato dalle riforme e dagli investimenti che il Paese intende includere, sia atto a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici e coerente con le priorità europee.

La fase successiva (la terza) prevede l'adozione del piano da parte del Consiglio, previa valutazione positiva della Commissione. Tale passaggio avviene secondo un quadro comune di valutazione, in particolare l'eventuale risultato della valutazione dipende dalla percentuale del debito: qualora il debito si collochi in un percorso di riduzione e rimanga a livelli prudenti, e il disavanzo di bilancio rimanga al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL nel medio termine, la valutazione è positiva. Una volta ottenuto l'avallo della Commissione, il Consiglio provvederà all'adozione del piano.

I piani avrebbero una durata di quattro anni, ma gli Stati membri potrebbero proporre un periodo di aggiustamento più lungo, estendendo il percorso di aggiustamento di bilancio fino a un massimo di tre anni (per un totale di sette anni). Anche in questa circostanza, la richiesta di

proroga dovrà essere esaminata dalla Commissione e l'approvazione da parte del Consiglio è subordinata ad una valutazione positiva della Commissione. La valutazione positiva dell'esame dipende da una serie di criteri, tra i quali rileva maggiormente l'impegno da parte dello Stato interessato di accompagnare l'estensione temporale richiesta con programmi di riforme e di investimento con un più ambizioso impatto positivo sulla crescita.

Inoltre, durante l'arco temporale coperto dal piano, quest'ultimo non potrebbe essere modificato, a meno che non si verificano delle «circostanze oggettive che ne rendano impossibile l'attuazione». In tal caso, si procederà nuovamente al procedimento fin qui esposto.

L'ipotesi appena descritta di introduzione dei piani di bilancio strutturali di medio termine provocherebbe una modifica della sorveglianza multilaterale, cosiddetto braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita. Nello specifico i piani di bilancio andrebbero a sostituire lo strumento operativo di attuazione del braccio correttivo, ossia i programmi di stabilità (e di convergenza per gli Stati membri che non fanno parte dell'eurozona) presentati annualmente dagli Stati membri nel contesto del semestre europeo.

L'ultima fase (la quarta) consiste nel monitoraggio annuale da parte della Commissione dell'attuazione dei rispettivi piani di bilancio strutturali di medio termine da parte degli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero presentare, nel contesto del semestre europeo, delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani per facilitare un monitoraggio efficace e garantire la trasparenza. In caso di mancato accordo tra lo Stato membro e la Commissione nell'elaborazione del piano di bilancio strutturale a medio termine, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione come parametro di attuazione del monitoraggio. La novità di maggior rilievo riguarda la garanzia del rispetto del piano a medio termine. Invero, per quanto concerne la valutazione circa la conformità dell'attuazione del piano strutturale di bilancio, essa verrà effettuata tenendo conto di un unico indicatore, la spesa primaria al netto delle entrate discrezionali e della componente ciclica.

Nei suoi orientamenti, la Commissione si focalizza anche sul controllo *ex post* circa l'osservanza del percorso di bilancio a medio termine, che dovrebbe diventare più stringente. In particolare, secondo quanto è riportato nella Comunicazione, la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) così come è prevista attualmente, subirebbe una modifica.

Gli orientamenti della Commissione lascerebbero invariata la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla soglia del 3 per cento del PIL, mentre quella basata sul debito verrebbe rafforzata, automatizzando la procedura per i Paesi con un debito pubblico sostanziale, per cui l'eventuale scostamento dal percorso di bilancio concordato comporterebbe all'avvio automatico della procedura. Diversamente, per i Paesi con un debito pubblico moderato, l'attivazione della procedura sarà subordinata a una valutazione più approfondita da parte delle istituzioni europee.

Ciò comporterebbe, in caso di eventuale eccedenza del limite previsto, il superamento dell'obbligo di riduzione del debito secondo la cosiddetta regola dell'1/20 in favore di un criterio che definisca un percorso di riduzione del rapporto tra il debito e PIL più «realistico, graduale e duraturo».

In relazione al controllo sull'osservanza degli impegni di riforma e di investimento, la Commissione propone un indicatore ad hoc per valutare il rispetto di tali impegni.

Un ulteriore rafforzamento è previsto in merito all'apparato sanzionatorio che subirebbe un ampliamento, per cui si richiama il meccanismo della condizionalità macroeconomica prevista per i fondi strutturali e per il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In caso di mancata adozione da parte degli Stati membri di misure sufficienti per correggere il loro disavanzo eccessivo, la condizionalità richiamata prevede la sospensione dei finanziamenti dell'UE.

Secondo la proposta della Commissione, la clausola di salvaguardia generale (cosiddetta *general escape clause*) verrebbe mantenuta. Ai sensi della normativa vigente, in caso di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», i Paesi membri possono invocare tale clausola per giustificare l'allontanamento temporaneo dal proprio percorso di aggiustamento (*ex* regolamento (CE) n. 1466/97, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011).

Allo stesso modo verrebbe mantenuta la cosiddetta «*unusual event clause*», per cui l'allontanamento temporaneo dal percorso di aggiustamento è giustificato dal verificarsi di un evento, inconsueto, non imputabile allo Stato e che produca ripercussioni rilevanti sulla situazione finanziaria generale (*ex* regolamento (CE) n. 1466/97, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011).

L'attivazione di ciascuna delle due clausole richiede il consenso del Consiglio.

Un'ulteriore pietra angolare della riforma proposta dalla Commissione è la revisione della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM).

La procedura per gli squilibri macroeconomici vigente è quella scaturita dalla riforma della *governance* economica europea del 2011 (cosiddetto *six pack*). Nello specifico, in materia rilevano i regolamenti europei n. 1176/2011 e n. 1174/2011.

L'ipotesi di riforma mira a rendere la PSM molto più cogente attraverso un dialogo stretto tra Paesi e Commissione e il rafforzamento del suo ruolo preventivo.

Nello specifico, gli orientamenti prevedono l'impegno degli Stati membri a predisporre, nei propri Piani strutturali, delle riforme e degli investimenti necessari per prevenire o correggere gli squilibri. Ciò comporterebbe un rafforzamento del ruolo preventivo della procedura, in quanto la previsione di appropriate riforme ed investimenti volti a correggere futuri squilibri faciliterebbe la valutazione svolta dalla Commissione così da individuare e affrontare tempestivamente gli squilibri emergenti.

Un'ulteriore novità riguarda la procedura per squilibri eccessivi, per la quale la riforma stabilisce che la sua attivazione condurrebbe alla riapertura del piano strutturale di bilancio sulla base di un piano riveduto presentato dallo Stato membro, che fungerebbe da piano d'azione correttivo.

La sorveglianza post-programma valuta la capacità di rimborso degli Stati membri che hanno beneficiato di programmi di assistenza finanziaria concentrandosi sulla valutazione della capacità di rimborso, sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme incompiute e sulla valutazione se siano necessarie misure correttive alla luce delle preoccupazioni relative alla capacità di rimborso o al mantenimento dell'accesso al mercato.

Da considerare che sulla base di quanto emerso nelle prime discussioni in Consiglio ECOFIN, l'analisi di sostenibilità del processo e il suo impiego per classificare i Paesi in tre gruppi e definire i percorsi di aggiustamento del debito rappresenta un elemento problematico del negoziato. Da parte di diversi Stati si sarebbero difatti registrate perplessità al riguardo.

Verrebbero rafforzati anche i meccanismi esecutivi. Le sanzioni previste in esito alla procedura per i disavanzi eccessivi saranno di tre tipi: finanziarie, basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti e pertanto più facili da comminare; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi.

Andrebbe chiarito se sussistano spazi di interlocuzione effettiva nell'interazione con la Commissione, nella fase in cui quest'ultima, in base ai risultati delle analisi di sostenibilità del debito, individua il percorso programmatico di riferimento, verificando altresì se la stessa Commissione, su richiesta degli Stati, nel periodo di operatività dei Piani già approvati, possa ridefinire il percorso delineato originariamente, con conseguente aggiornamento degli obiettivi già definiti in base a tale percorso da parte degli Stati.

Considerato che la facoltà di estensione temporale riguarda i soli Paesi con un problema di debito sostanziale, sopra citata, mentre per i Paesi classificati a rischio modesto non si prevede alcuno strumento affinché siano assicurati soddisfacenti impegni di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, si ritiene che andrebbe valutato se tale assetto regolatorio sia adeguato rispetto all'esigenza di sostenere l'attuazione di quegli investimenti che la Comunicazione in esame riconosce come necessari rispetto agli obiettivi.

In riferimento alla centralità del ruolo delle misure discrezionali di entrata (DRM) nella futura regola di *governance*, basata sull'indicatore unico della spesa, si reputa necessaria una dettagliata indicazione delle voci che compongono l'aggregato delle DRM e dei fattori riscontrati alla base di eventuali scostamenti tra le relative previsioni *ex ante* e i corrispondenti risultati *ex post*.



Rileva inoltre che la proposta della Commissione non prevede che le misure discrezionali di stabilizzazione del ciclo economico possano giustificare scostamenti dal percorso di spesa programmato, nell'ipotesi di andamento ciclico inatteso, o peggiore di quello prefigurato al momento della predisposizione dei Piani nazionali, per gli Stati classificati a rischio alto o moderato. Non sarebbero possibili interventi discrezionali a sostegno dell'economia, né sul lato dell'entrata né su quello della spesa, in quanto ogni intervento dovrebbe prevedere compensazioni adeguate atte a neutralizzarne l'effetto. Analoga limitazione non graverebbe, però, sui Paesi a rischio modesto, purché sia rispettata dagli stessi, sia in termini annuali che in proiezione pluriennale, la soglia massima del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, con ciò determinando una condizione ineguale tra i diversi Stati.

Con riferimento alla fase relativa monitoraggio, all'esecuzione e alle sanzioni, poiché dalla proposta della Commissione emerge un maggior grado di rigidità del nuovo quadro programmatico pluriennale, che non prevede la possibilità di apportare aggiornamenti anno per anno, se non per eventi eccezionali, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, saranno ammessi scostamenti, sia pur limitati, dal percorso programmatico per i Paesi a rischio elevato, fermo restando che dovrebbe essere comunque considerata l'esigenza di prevedere anche per i Paesi ad alto rischio, margini di flessibilità nell'avvio della procedura di deficit eccessivo, con riferimento al rispetto del percorso pluriennale previsto.

Inoltre osserva che la previsione di sanzioni basate sulla sospensione di finanziamenti europei potrebbe ripercuotersi su eventuali impegni già assunti dai governi nazionali, qualora fosse applicabile anche a programmi di finanziamento già in corso: peraltro l'eventuale sospensione o definanziamento dei fondi strutturali porrebbe le conseguenze delle inadempienze a carico delle aree più depresse dei vari Paesi.

Alla luce delle sensibili differenze tra il nuovo quadro regolatorio proposto e quello vigente, si fa presente che andrebbe considerato anche l'impatto che la nuova disciplina avrebbe sulla normativa contabile nazionale a partire dalla legge rinforzata n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009.

Da valutare, in fine, che starebbero emergendo posizioni differenti tra i Paesi cosiddetti «frugali», che avrebbero chiesto un'applicazione diretta delle regole evitando il ricorso eccessivo a clausole e margini di flessibilità, sui quali l'Italia si sarebbe, invece, espressa favorevolmente e altri che avrebbero espresso dubbi sull'adozione di meccanismi rigidamente automatici. Sono state avanzate altresì critiche, a livello di Consiglio e non solo, sul ruolo che si vedrebbe assegnare la Commissione europea, specie per quanto riguarda la definizione e la valutazione dei Piani strutturali di bilancio nazionali che, a giudizio di alcuni, potrebbe portare, a scapito della trasparenza e della parità di trattamento, mediante un approccio eccessivamente specifico per Paese.

Obiettivo della Commissione europea sarebbe quello di raggiungere un accordo politico sulle opzioni di riforma in seno all'Eurogruppo del

13 marzo prossimo e al Consiglio ECOFIN del 14 marzo, da poter sottoporre all'avallo del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. In particolare, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che a quel punto sarebbe già forte di un'intesa di massima tra le delegazioni. I tempi per l'esame in questa sede sono pertanto ristretti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al Dossier n. 5/1 del Servizio affari internazionali (Ufficio Rapporti con l'Unione europea) e del Servizio studi del Senato.

Il PRESIDENTE avverte che in relazione al documento europeo in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, si svolgerà un breve ciclo di audizioni preliminari, congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati. I soggetti da audire potrebbero essere i seguenti: i membri del Parlamento europeo, nella giornata di martedì 28 febbraio, alle ore 12 da remoto; l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella giornata di mercoledì 1° marzo, alle ore 14, e il Ministro dell'economia e delle finanze, presumibilmente nella giornata di giovedì 2 marzo, da remoto. Tali audizioni si svolgeranno presso la Camera dei deputati.

Al riguardo, considerato che la Commissione bilancio della Camera ha già svolto alcune audizioni in questo ambito, si potrà acquisire la documentazione già ivi trasmessa, ricordando che sono stati auditi: Corte dei conti, Banca d'Italia, il professor Bordignon e il professor Tosato, i cui contributi verranno pubblicati anche nella pagina *web* della Commissione bilancio del Senato. Saranno inoltre richiesti contributi scritti alle Associazioni rappresentative degli enti territoriali, che dovranno pervenire entro il 3 marzo prossimo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, ricorda che erano stati forniti dal Governo nella precedente seduta elementi di chiarimento, acquisiti ai fini della predisposizione di una proposta di parere. Precisa che tale proposta di parere è stata elaborata tenendo conto degli elementi forniti dal Governo che rinviano ai futuri decreti delegati la definizione dei profili finanziari inerenti la delega recata

dal provvedimento. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

il provvedimento di delega ha tra i suoi obiettivi la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce delle predette azioni, si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di persona anziana;

preso atto che:

il provvedimento, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 8, si dovrà attuare nell'ambito delle risorse disponibili, per cui *standard* superiori potranno essere previsti a fronte di una maggiore efficienza dell'uso delle risorse a seguito del riordino della legislazione vigente ovvero di una modifica delle misure esistenti, come espressamente richiamato dall'articolo 8, comma 1;

il principio dell'invarianza finanziaria, secondo quanto chiarito dal Governo, ed in particolare talune soluzioni di cui si prevede la promozione potranno effettivamente realizzarsi anche grazie ad una migliorata capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) di fornire assistenza sanitaria e ad una maggiore efficacia dell'azione pubblica in ambito sociale, conseguente alle azioni di semplificazione e riordino della legislazione vigente;

in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio, sarà possibile definire la prestazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà dalle risorse esistenti, potendosi limitare alla fissazione di standard minimi di formazione che autonomamente ogni lavoratore dovrà raggiungere fino a prevedere, ove finanziariamente sostenibile, azioni che maggiormente coinvolgono le pubbliche amministrazioni interessate;

è stato confermato dal Governo che le scelte che saranno operate nei provvedimenti attuativi dovranno necessariamente muoversi all'interno della cornice finanziaria che si delinea in funzione delle richiamate azioni di ricognizione e riordino della legislazione vigente, ricordando altresì che il provvedimento di delega, attuativo della missione 5 del PNRR in ambito sociale, tuttavia intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla missione 6 dello stesso PNRR e poi, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente (ivi compreso il finanziamento del SSN), per cui in sede attuativa saranno elaborabili relazioni tecniche adeguate e pertinenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere testé illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**  
**24<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice ZEDDA (*FdI*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.

**(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che l'Atto Senato n. 383, reca interventi finalizzati

a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Il provvedimento, di contenuto analogo all'Atto senato n. 2350 presentato nella scorsa legislatura, si pone l'obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e contratto l'infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o la morte.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'articolo 2 riguarda invece i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno *tantum*, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito.

In base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La natura risarcitoria dell'indennità non prevede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna all'ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l'EMPAM un ente privato. Infine, l'articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la RELATRICE formula la proposta di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra la proposta di risoluzione il cui testo è pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulla parte dispositiva dello stesso documento. Fa presente infatti che, appare opportuno invitare il Governo a inserire nel disegno di legge delega in materia fiscale una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza; ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

I senatori COTTARELLI (*PD-IDP*) e CROATTI (*M5S*) chiedono alla presidenza di rinviare il voto sulla proposta formulata dal relatore ad altra seduta.

Il senatore TURCO (*M5S*) rileva che la proposta di risoluzione non affronta con la dovuta incisività la questione posta dalla sentenza della Corte e non dà quindi alcuna indicazione per la più precisa individuazione della fattispecie di reato oggetto della pronuncia giurisprudenziale.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il tenore generico dell'indirizzo formulato al Governo non consente una piena e immediata individuazione dell'orientamento della Commissione su tale delicata questione.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*), facendo riferimento anche alle premesse del documento da lui proposto, sottolinea che la deliberazione della Commissione può utilmente inserirsi nel dibattito in merito ai contenuti della legge delega in preparazione da parte del Governo, prevedendo altresì dei principi e criteri direttivi che, per definizione, hanno una portata generale.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) avrebbe preferito un più deciso e incisivo orientamento dello strumento di indirizzo finalizzato a garantire la reintroduzione della sostanziale equiparazione delle ritenute operate dal

sostituto di imposta, siano esse certificate ovvero presenti nella dichiarazione predisposta dallo stesso sostituto.

Il sottosegretario ALBANO esprime apprezzamento per l'iniziativa del relatore Orsomarso, assicurando la disponibilità del Governo a tener conto degli indirizzi formulati in vista della predisposizione del disegno di legge di delega in materia fiscale. Rispondendo ad un quesito del senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), fa presente che la proposta di legge potrebbe essere presentata nella metà del mese prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 40**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, assegnata ai sensi e per i fini dell’articolo 50 del Regolamento del Senato,

premesso

che in capo al sostituto di imposta incombe l’obbligo di certificare le ritenute effettuate per legge in luogo del contribuente e di presentare annualmente, tramite il modello 770, la dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti a favore dei quali hanno erogato compensi nell’anno precedente e effettuato le ritenute;

che l’articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre n. 158, ha ampliato la fattispecie penale dell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione resa dal sostituto di imposta, in aggiunta a quelle risultanti dalla certificazione unica;

che la sentenza citata in titolo ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 10-*bis*, ai sensi degli articoli 25, comma secondo, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevedeva la fattispecie del mancato versamento di ritenute «dovute sulla base della stessa dichiarazione»;

atteso

che sulla specifica fattispecie appare opportuno precisare il valore probatorio della dichiarazione annuale, per superare anche i diversi orientamenti giurisprudenziali in sede di merito;

che la fattispecie penale, ferma restando la determinazione di soglie, si determina con un comportamento commissivo consistente nella precedente erogazione degli emolumenti e nel rilascio della certificazione unica;

considerato

che il Governo ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge di delegazione legislativa in materia fiscale;

che tale proposta interesserà ampi aspetti dell’ordinamento tributario con particolare attenzione al rapporto tra fisco e contribuenti;

che la materia sanzionatoria, sia amministrativa che penale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi venti anni e di orientamenti giurisprudenziali di differente tenore;

che appare opportuno, in linea con il monito pronunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 175, procedere nel senso di rivedere il complessivo regime sanzionatorio, nonché razionalizzare le disposizioni in materia di sanzioni penali tributarie;

invita il Governo

a inserire nel disegno di legge delega una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;

che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza;

ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazioni**

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione n. 3-00027 della senatrice Malpezzi ed altri sulle misure per sostenere le scuole paritarie dell'infanzia nel fronteggiare il caro energia.

Ricorda, preliminarmente, che per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il decreto-legge n. 144 del 2022 ha incrementato di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000.

Tali risorse sono state allocate su un unico capitolo di spesa del Ministero dell'istruzione e del merito denominato «Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta».

Ciò premesso, l'Amministrazione ha previsto che i citati ulteriori 30 milioni, al pari dei contributi annuali ordinari presenti sul medesimo capitolo di spesa, siano ripartiti tra le scuole paritarie e siano volti a sostenere, quindi, anche il funzionamento delle «scuole elementari parificate» e la «realizzazione del sistema prescolastico integrato».

Nello specifico, con i decreti ministeriali n. 2570 e n. 2571 del 17 novembre 2022, i contributi sopra menzionati sono stati ripartiti ed assegnati, rispettivamente, agli Uffici scolastici regionali e alla Regione Valle d'Aosta.

Gli Uffici scolastici regionali, a loro volta, provvedono per la conseguente successiva erogazione delle predette risorse alle scuole paritarie, per quanto di rispettiva competenza territoriale, al fine di fornire con celerità il sostegno previsto dal legislatore proprio per fronteggiare l'aumento dei costi energetici sostenuti da tali istituzioni scolastiche.

Infine, il Sottosegretario sottolinea che, con la legge di bilancio del 2023, il contributo a beneficio delle scuole paritarie è stato incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, con ciò realizzando, pertanto, un importante incremento di detto contributo a regime.

L'oratrice conclude affermando che il tema di garantire risorse alle scuole paritarie è particolarmente sentito dal Ministero, come dimostra, più in generale, il recente intervento attuato nella legge di bilancio per il 2023 a sostegno della tutela della libertà di scelta educativa, sancita dalla Costituzione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) si dichiara soddisfatta per la risposta all'interrogazione di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione n. 3-00085 del senatore Martella sui contributi agli istituti scolastici privati per fronteggiare i maggiori costi dell'energia. Nel richiamare quanto appena riferito in risposta all'interrogazione n. 3-00027 della senatrice Malpezzi vertente su analoga tematica, fa presente che, circa la possibilità di estendere il contributo destinato alle scuole paritarie anche ad altri istituti privati, non paritari, occorre ricordare che la legge n. 62 del 2000 ha regolamentato la questione della parità scolastica, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 della nostra Carta costituzionale.

Quest'ultimo, al terzo comma, specifica che gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Ciò premesso, l'oratrice aggiunge che la medesima legge n. 62 del 2000 riconosce le scuole paritarie quale parte integrante del Sistema nazionale di istruzione poiché, insieme alle scuole statali, contribuiscono a realizzare le finalità del sistema scolastico. È questa la ragione per la quale il Ministero, al fine di assicurare un reale pluralismo educativo, sostiene, da tempo, in modo continuativo, le scuole paritarie con un contributo statale. Tale contributo è destinato alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità e del mantenimento della stessa e, in via prioritaria, alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali e che, comunque, non siano legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Dunque, rileva che è ben riconosciuta nell'ordinamento l'importanza delle scuole paritarie – soprattutto quelle che si trovano in determinati ter-

ritori – che indubbiamente concorrono all’obiettivo di estendere l’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, sottolinea che, tra i destinatari dei contributi statali in favore delle scuole paritarie, non possono essere ricomprese le scuole private non paritarie.

Precisa, tuttavia, che tali scuole, anche in ragione della loro natura privatistica, possono beneficiare di altre misure da parte dello Stato, nell’ambito degli interventi di sostegno economico rivolti alle imprese, peraltro significativamente incrementati con l’ultima legge di bilancio per far fronte all’attuale congiuntura caratterizzata dalla crisi energetica.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nel ringraziare il sottosegretario Paola Frassinetti per la risposta esaustiva, si dichiara soddisfatto. In proposito, nel prendere atto che fra i destinatari dei contributi statali rivolti alle scuole paritarie non possono, ai sensi della normativa vigente, evidentemente, essere ricomprese anche le scuole private non paritarie, giudica importante che queste ultime siano comunque messe in condizione di accedere ad altre forme di sostegno economico. Auspica peraltro che si possa avviare un percorso per modifiche normative affinché siano individuabili specifici criteri in presenza dei quali gli istituti scolastici privati non paritari possano accedere alle medesime risorse destinate alle scuole paritarie. Ciò, specie quando i primi costituiscono l’unico presidio territoriale per l’erogazione dell’offerta formativa, servizio essenziale per le famiglie.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA*

##### **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione dell’UE contro il traffico di beni culturali (n. COM(2022) 800 definitivo)**

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri era stata svolta la relazione illustrativa e si era avviata la discussione generale, informa che sono in corso contatti con il Governo al fine di verificare la disponibilità del Ministro della cultura e dei responsabili dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del Patrimonio culturale ad intervenire in audizione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, le proposte di nomina nn. 2 e 3, concernenti, rispettivamente, la nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei e la nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario di progetto, e avverte che saranno poste all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel prendere atto della comunicazione del Presidente, esprime, sin d'ora, talune perplessità per la scelta del Governo di coinvolgere vertici delle autorità militari in compiti istituzionali che non sono loro propri.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura  
e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy  
Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazioni**

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione n. 3-00179, a firma del senatore Martella, sul rischio di chiusura per l'impianto di Longarone (Belluno) della Safilo, con la quale si chiede di conoscere se il Governo intenda convocare in tempi rapidi un tavolo ministeriale per individuare possibili alternative al disimpegno della Safilo S.p.A. dalla storica sede di Longarone.

Dopo aver ricordato che la citata azienda, specializzata nella produzione di occhiali, ha manifestato la propria intenzione di cessare di investire nel sito di Longarone, fa presente che il relativo tavolo di crisi è istituito e gestito nell'ambito di competenza della Regione Veneto. A riguardo, rappresenta che la Regione ha proceduto a convocare il tavolo e, nell'ambito delle proprie facoltà, ha assicurato ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e all'azienda il massimo impegno al fine di individuare un'efficace soluzione industriale e di tutelare e valorizzare le produzioni e i posti di lavoro, anche in stretto raccordo con i Ministeri competenti.

Riferisce in particolare che, in occasione dell'incontro del 26 gennaio 2023, l'azienda Safilo ha dichiarato la «volontà di esplorare soluzioni alternative» riferite al proprio sito produttivo di Longarone e di proseguire in un confronto proficuo e costruttivo con tutte le parti coinvolte.

La Regione Veneto ha informato che nel corso dei prossimi incontri si potrà dunque entrare nel vivo del confronto sulle prospettive dello stabilimento, anche alla luce degli impegni dell'azienda.

Per quanto di competenza, sentita anche la struttura di crisi del Ministero, assicura che si sta monitorando la vertenza e che il coordinamento con la Regione è stato e continuerà ad essere costante. Ogni azione sarà quindi valutata e posta in essere anche in considerazione dell'evoluzione del confronto tra le parti.

Inoltre, nel pieno rispetto delle prerogative degli enti coinvolti, qualora la società intendesse aprire una procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 224-228, della legge 234 del 2021, il Dicastero interverrà direttamente anche per la verifica formale del piano, al fine di addivenire ad una soluzione della crisi a salvaguardia della produttività del sito e dei livelli occupazionali.

Replica il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, prendendo atto dell'impegno del Governo a seguire la vicenda e a rendersi parte attiva in vista di una positiva soluzione.

Dopo aver ricordato le origini dell'azienda in questione, già oggetto di ristrutturazione in passato, reputa grave il pericolo di una chiusura dell'impianto di Longarone, nonché di altre eventuali chiusure. Si augura pertanto che si possano raggiungere tre obiettivi essenziali, quali: il mantenimento del sito produttivo, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il supporto all'azienda, affinché ne venga monitorata l'evoluzione. Auspica, conclusivamente, che le istituzioni siano protagoniste e diano un contributo importante per risolvere i problemi di un'area strategica del Paese.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fornisce quindi risposta all'interrogazione n. 3-00152, a firma del senatore Martella sulla dismissione del sito produttivo di Peseggia (Venezia) della società AkzoNobel. Precisa preliminarmente che la questione relativa alla decisione dell'azienda AkzoNobel di chiudere i propri impianti produttivi siti in Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia, non è stata portata formalmente all'attenzione del Governo, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di apertura di un tavolo di crisi né dall'azienda né dalle altre parti coinvolte.

Tuttavia, sentita anche la competente struttura di crisi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, conferma la disponibilità a lavorare congiuntamente con tutte le parti istituzionali e sociali coinvolte, con l'obiettivo primario di salvaguardare le attività produttive e garantire i lavoratori coinvolti nella decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Peseggia di Scorzè, laddove tale richiesta venga formalizzata e ricorrano i presupposti normativi per la gestione delle crisi di impresa.



Ribadisce inoltre che qualora la Società intendesse aprire una procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 224-228, della legge n. 234 del 2021, il Ministero verrà coinvolto anche per la verifica formale del piano, il quale dovrà indicare: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

In conclusione, sottolinea che accanto alle azioni nell'ambito dei tavoli di crisi, il Governo sta ponendo in essere una politica industriale volta a salvaguardare gli impianti produttivi siti sul territorio attraverso l'attrazione degli investimenti e misure di incentivazione specifiche per le aziende che producono in Italia, al fine di tutelare il nostro *know how* e le nostre eccellenze.

Replica il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla Sottosegretaria. Anche in questo caso, prende atto delle delucidazioni fornite, che prefigurano un ventaglio di possibilità. Rileva peraltro che la realtà produttiva ha finora funzionato bene e l'eventuale spostamento dell'azienda rischia di mettere in crisi la vita dei lavoratori.

Nell'auspicio che l'Esecutivo, d'intesa con la Regione, segua l'evolversi della vicenda, si domanda se non sia il caso di verificare anzitutto la reale volontà dell'azienda e poi capire se vi siano ulteriori imprese interessate a continuare la produzione, ferma restando l'esigenza di prevedere eventuali ammortizzatori sociali.

Dopo aver rammentato le negoziazioni in corso, si augura che il sito produttivo rimanga *in loco*, onde scongiurare l'impoverimento del territorio.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale interviene sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Illustra quindi l'articolo 1, che definisce come «equo» il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliando il novero dei professionisti interessati, tra i quali sono inclusi, oltre agli avvocati e i professionisti iscritti agli ordini e collegi, anche gli esercenti professioni non organizzate, come definite dalla legge n. 4 del 2013. Per queste ultime, i parametri che definiscono l'equo compenso sono definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'atto in esame, da un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla medesima legge n. 4 del 2013.

Fa presente poi che, in base all'articolo 2, la disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato, alle proprie dipendenze, più di 50 lavoratori, o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il testo si applica inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Osserva altresì che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare, ai sensi dell'articolo 4, l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

Sottolina poi che, secondo l'articolo 5, gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso e disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso.

L'articolo 6 – prosegue il relatore – consente alle imprese committenti di adottare modelli *standard* di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria.

Sintetizza inoltre il contenuto degli articoli da 7 a 12 e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE fa presente che potrebbe essere votato sin d'ora il parere alla Commissione di merito oppure, qualora vi fossero esigenze di approfondimento, si potrebbe convocare un'ulteriore seduta.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) reputa preferibile concludere l'esame nella giornata odierna, anche alla luce del termine emendamenti già fissato nella sede di merito.

Si associa il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*).

Ad una breve richiesta di chiarimento del senatore AMIDEI (*FdI*) in merito ai potenziali limiti derivanti dall'articolo 5, risponde il PRESIDENTE, riassumendo le finalità della disciplina dell'equo compenso. Prende altresì atto della prevalente volontà dei rappresentanti dei Gruppi di concludere l'esame nella giornata odierna.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

**Plenaria**  
**37<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria  
Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.37, 2.38, 2.39, 2.42, 2.43, 2.46, 2.47, 2.50, 2.53, 2.54, 2.59, 2.63, 2.65, 2.66, 2.69, 2.71, 2.73, 2.76, 2.77, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.26, 3.32, 3.33, 3.40, 3.43, 3.44, 3.45, 3.50 (testo corretto), 3.53, 4.2, 4.8, 4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.41, 4.46, 4.47, 4.50, 4.51, 4.52, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.67, 4.72, 4.73, 4.76, 4.85, 4.90, 4.93, 4.95, 4.96, 4.100, 4.103, 4.105, 4.107, 4.108, 4.110, 4.114, 4.115, 4.116, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.18, 5.23, 5.30, 5.31, 5.32, 5.36, 5.37, 5.42, 5.47, 5.48, 8.3 e Tit.2.

In considerazione della necessità di un completamento dell'attività istruttoria sugli emendamenti e dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame a un'ulteriore seduta da convocare nel pomeriggio di oggi.

Le senatrici SBROLLINI (*Az-IV-RE*) e CAMUSSO (*PD-IDP*) intervengono brevemente sull'ordine dei lavori.

Il presidente ZAFFINI assicura il proprio impegno a garantire la massima partecipazione ai lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

### **Plenaria**

#### **38<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 18,45.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

A integrazione di quanto comunicato nella seduta precedente, il PRESIDENTE specifica che gli emendamenti 2.15, 4.58 e 5.37 sono confermati, mentre l'emendamento 2.58 è stato ritirato. Avverte quindi che si passerà alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.6, 1.7, 1.9, 1.14 e 1.15. Su sua proposta viene inoltre disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.8, 1.12 e 1.13.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) esprime parere conforme.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.6 e 1.15.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.14.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) rileva che l'emendamento 1.9 deriva da un lavoro condiviso da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, per cui sarebbe preferibile un accantonamento della proposta al fine di consentire ulteriori valutazioni.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1 (testo corretto), che la Commissione respinge.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.7 e 1.9.

Il parere del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 2.3, 2.8, 2.12, 2.13, 2.20, 2.21, 2.26, 2.29, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.44, 2.45, 2.49, 2.51, 2.55, 2.56, 2.57, 2.60, 2.61, 2.62, 2.64, 2.67, 2.68, 2.70, 2.74, 2.75, 2.78 e 2.79. Invita al ritiro dell'emendamento 2.4. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.52 e l'accantonamento dell'emendamento 2.72.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) esprime parere conforme.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritira gli emendamenti 2.35, 2.56, 2.60 e 2.67.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) ritira gli emendamenti 2.12 e 2.61.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) riformula nel senso proposto l'emendamento 2.52 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

L'emendamento 2.72 è accantonato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.3, che la Commissione respinge.

Il senatore MAZZELLA (M5S) ritira l'emendamento 2.4, riservandosi la trasformazione di tale proposta in ordine del giorno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.6, che risulta approvato.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 2.8.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 2.9 (testo corretto), pubblicato in allegato, e 2.10.

È posto in votazione l'emendamento 2.13, che la Commissione respinge.

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 2.15 e 2.18.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.20 e 2.21, approva l'emendamento 2.24 e respinge l'emendamento 2.26.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.27 e 2.28 risultano accolti.

Viene posto in votazione l'emendamento 2.29, che è respinto.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 2.31.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.32, 2.33 e 2.36 e approva gli emendamenti 2.40 e 2.41.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.48, che è accolto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.49 e 2.51.

Posto in votazione, l'emendamento 2.52 (testo corretto), è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.55, 2.57, 2.62, 2.64, 2.68, 2.70, 2.74, 2.75, 2.78 e 2.79.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.7, 3.12, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.30, 3.31, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.47, 3.48 e 3.49. Invita al

ritiro dell'emendamento 3.8 e propone una riformulazione dell'emendamento 3.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4, 3.15, 3.42, 3.46, 3.51 e 3.54.

Su sua proposta viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 3.27, 3.29 e 3.52.

Il presidente relatore ZAFFINI (*Fdi*) ritira l'emendamento 3.1. Si esprime quindi in senso conforme al Governo sugli altri emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ZULLO (*Fdi*) ritira la proposta emendativa 3.8.

Le senatrici ZAMBITO (*PD-IDP*), ZAMPA (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*) e FURLAN (*PD-IDP*) sottoscrivono l'emendamento 3.51.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.46 e 3.51.

La Commissione procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.2, che risulta accolto.

Posto in votazione, risulta accolto l'emendamento 3.4.

Le senatrici GUIDOLIN (*M5S*) e PIRRO (*M5S*) e il senatore MAZZELLA (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 3.7, che successivamente è posto ai voti e respinto.

Dopo che la Commissione ha proceduto alla votazione dell'emendamento 3.12, respinto, è posto ai voti l'emendamento 3.15, che risulta accolto.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.18, 3.21, 3.22 e 3.23.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) accetta di riformulare l'emendamento 3.25 in un testo corretto (pubblicato in allegato), secondo quanto precedentemente proposto dal Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.25 (testo corretto) risulta approvato.

Con successive votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.28, 3.30, 3.31, 3.34 e 3.35.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.36, osservando l'elevata utilità dell'istitu-



zione dell'Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo, in assenza di sostanziali oneri finanziari.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rileva che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe il rischio di una duplicazione di attribuzioni, tenuto conto di quanto già previsto dal disegno di legge in esame riguardo il CIPA.

Posto in votazione, l'emendamento 3.36 è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39 e 3.41.

Viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.42.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.46.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) ritira l'emendamento 3.54.

L'emendamento 3.47 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.48 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale osserva la congruità di una previsione specifica riguardo le persone affette da malattie rare.

Posto in votazione, l'emendamento 3.48 è respinto, così come, in esito ad una successiva votazione, l'emendamento 3.49.

Le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*), ZAMBITO (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*), FURLAN (*PD-IDP*), MURELLI (*LSP-PSd'Az*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) aggiungono le firme all'emendamento 3.51, che, posto quindi in votazione, è accolto.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.56, 4.57, 4.70, 4.74, 4.75, 4.86, 4.87, 4.88, 4.97 e 4.104. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.20, 4.21, 4.26, 4.30, 4.40, 4.42, 4.44, 4.49, 4.53, 4.54, 4.55, 4.64, 4.65, 4.66, 4.68, 4.69, 4.71, 4.77, 4.78, 4.79, 4.89, 4.91, 4.92, 4.94, 4.99, 4.101 e 4.111.

Formula proposte di riformulazione degli emendamenti 4.9, 4.58, 4.80 e 4.81. Invita a ritirare gli emendamenti 4.109 e 4.113.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) ritira l'emendamento 4.109. Esprime quindi parere conforme al Governo.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.98, 4.102, 4.106 e 4.112.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritira gli emendamenti 4.21, 4.49, 4.71 e 4.113.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.66. Accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 4.58 e 4.81 in testi corretti (pubblicati in allegato).

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) riformula l'emendamento 4.9 in un testo corretto (pubblicato in allegato), analogo alla proposta 4.7.

All'emendamento 4.9 (testo corretto) aggiungono le firme le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*), ZAMBITO (*PD-IDP*) e FURLAN (*PD-IDP*).

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.80 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica incomprensibile il parere di contrarietà sull'emendamento 4.89.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI l'emendamento 4.89 viene quindi accantonato.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 4.75 e ritirano le rispettive firme dall'emendamento 4.111.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.1, che la Commissione approva.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

L'emendamento 4.6 viene accantonato, così come gli emendamenti 4.7 e 4.9 (testo corretto), al quale aggiungono le rispettive firme le rappresentanti del Gruppo PD-IDP e la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*).

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 4.11, che, posto in votazione, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.12, 4.15, 4.16 e 4.20.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) esprime perplessità riguardo la formulazione dell'emendamento 4.23.

Al fine di consentire ulteriori approfondimenti, e in accoglimento di una proposta della rappresentante del GOVERNO, il presidente ZAFFINI dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.23 e 4.24.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.26 e 4.30.

È quindi messo ai voti l'emendamento 4.31, che risulta accolto.

Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.40 e 4.42.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 4.43.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.44, che viene sottoscritto anche dai senatori PIRRO (*M5S*), MAZZELLA (*M5S*) e GUIDOLIN (*M5S*).

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sollecita un chiarimento circa il parere espresso sull'emendamento 4.44, che viene infine accantonato.

L'emendamento 4.45 è posto in votazione, risultando approvato.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 4.48.

Posto in votazione, l'emendamento 4.48 risulta accolto.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.53 e 4.55.

Su sollecitazione della senatrice PIRRO (*M5S*), il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva la contrarietà riguardante l'emendamento 4.54, successivamente posto in votazione, è respinto.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.55 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 4.55 (testo corretto) e 4.56 sono quindi messi congiuntamente in votazione e approvati.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 4.57.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.58 (testo corretto), che è approvato.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 4.64, 4.65, 4.68 e 4.69.

Viene posto in votazione e accolto l'emendamento 4.70.

Posto in votazione, risulta altresì accolto l'emendamento 4.74.

L'emendamento 4.75 viene accantonato.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.77 e 4.78.

L'emendamento 4.79 è accantonato.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto).

Gli emendamenti 4.86, 4.87 e 4.88 sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Viene messo ai voti e respinto l'emendamento 4.91.

In risposta ad una richiesta della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), il Presidente RELATORE fornisce ragguagli in ordine al parere contrario sulla proposta 4.92, che è successivamente posta in votazione e respinta.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.94, 4.99 e 4.101.

L'emendamento 4.97 è accantonato.

Posto in votazione, è accolto l'emendamento 4.104.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.111.

Il GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.22, 5.39, 5.40, 5.41, 5.44, 5.45, 5.46, 5.49 e 5.51; parere favorevole sugli emendamenti 5.8, 5.21, 5.35, 5.37 e 5.38. Propone l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.50 e la riformulazione delle proposte 5.28, 5.29, 5.33 e 5.34. Invita al ritiro dell'emendamento 5.43.

Il parere del RELATORE è conforme.

Viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.50.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 5.43.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritira l'emendamento 5.49.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) e le senatrici PIRRO (*M5S*) e GUIDOLIN (*M5S*) aggiungono le firme all'emendamento 5.21, che viene successivamente accantonato.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.28 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

L'emendamento 5.29 è riformulato in un testo corretto (pubblicato in allegato) dal senatore ZULLO (*Fdl*).

Gli emendamenti 5.33 e 5.34 sono riformulati in testi corretti (pubblicati in allegato), rispettivamente dal presidente relatore ZAFFINI (*Fdl*) e dalla senatrice ZAMPA (*PD-IDP*).

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) osserva la coincidenza dell'emendamento 5.28 con parte del testo dell'emendamento 5.25, già accantonato. Ritiene pertanto opportuno procedere altresì all'accantonamento dell'emendamento richiamato.

Il presidente ZAFFINI pone in evidenza il carattere specifico dell'emendamento 5.28 e delle proposte analoghe.

Vengono posti successivamente in votazione gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4, che sono respinti.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 sono messi ai voti congiuntamente e respinti.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 5.8.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.22.

Sono posti congiuntamente in votazione le nuove formulazioni degli emendamenti 5.28, 5.29, 5.33 e 5.34, che, con il parere favorevole del GOVERNO, sono accolte.

Successivamente viene posto in votazione l'emendamento 5.35, che è approvato.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 5.39 in testo corretto (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto) sono posti congiuntamente in votazione e accolti.

Gli emendamenti 5.40 e 5.41, messi ai voti separatamente sono respinti.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 5.43.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.44, 5.45 e 5.46.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.51, richiamando altresì la valenza dell'emendamento 5.15 al fine di consentire il cambiamento in qualsiasi momento dell'opzione tra assegno e prestazione di servizi.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI osserva che garanzie adeguate derivano dall'approvazione dell'emendamento 5.8.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime perplessità in merito all'effettiva possibilità della reversibilità della scelta sulla base di tale testo.

L'emendamento 5.51 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.1, che è approvato.

Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9 e 8.10 vengono accantonati.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.8.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) si esprime conformemente.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 8.6 e 8.8.

Con il parere contrario del GOVERNO del RELATORE, è quindi posto in votazione l'emendamento Tit.1, che la Commissione respinge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

---

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 506

### Art. 2.

#### 2.9 (testo corretto)

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel quadro dei principi sanciti nella "Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministro della salute dell'8 settembre 2020.».*

---

#### 2.52 (testo corretto)

IL RELATORE

*All'articolo, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*«l-bis) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di *cohousing*».*

---

### Art. 3.

#### 3.25 (testo corretto)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche e la relazione con gli animali di affezione».*

---

**Art. 4.****4.55 (testo corretto)**

CAMUSSO

*Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e».*

---

**4.58 (testo corretto)**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, ZULLO

*Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».*

---

**4.80 (testo corretto)**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».*

---

**4.81 (testo corretto)**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».*

---



**Art. 5.****5.28 (testo corretto)**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

---

**5.29 (testo corretto)**

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

---

**5.33 (testo corretto)**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel

loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

---

#### **5.34 (testo corretto)**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

---

#### **5.39 (testo corretto)**

SBROLLINI

*Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».*

---

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 22 febbraio 2023

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) ed Enrico BORGHI (*PD-IDP*).

*La seduta termina alle ore 16.*

